Prot. 12034
del 02/05/23

m_dg.DGMC11139.18/04/2023.0010778.E

06902202203
TRIBUNALE DI CHIETI
1150 DATA 4/05/2023
CC RUC
4 3
3

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ESECUZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA (*ex lege* n° 67/2014)

tra il TRIBUNALE DI CHIETI
e l'UFFICIO DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI PESCARA

Le parti firmatarie del presente protocollo:

- premesso che con l'entrata in vigore della legge n. 67 del 28.04.2014 è stato introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con Messa alla Prova (di seguito MAP);
- considerata l'esperienza maturata dai soggetti firmatari nell'applicazione della MAP per gli adulti;
- al fine di assicurare una omogenea e corretta applicazione dell'istituto della MAP con procedure condivise,

SOTTOSCRIVONO il presente protocollo sulle modalità operative di seguito concordate.

1. L'Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è presentata dall'interessato o dal suo difensore, munito di procura speciale, all'UDEPE del luogo di residenza/domicilio tramite Pec (prot.uepe.pescara@giustiziacert.it) con il Modello Map 1 (allegato). La richiesta di elaborazione di programma di trattamento con messa alla prova dovrà essere corredata dai seguenti elementi:
   a) dati anagrafici dell'interessato, inclusi residenza e/o domicilio e recapito telefonico;
   b) fotocopia del documento di identità;
   c) procura speciale del difensore con indirizzo di posta elettronica e recapiti telefonici;
   d) documentazione giuridica dell'atto del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente dal quale si rileva numero di procedimento e capo d' imputazione;
   e) notizie inerenti particolari patologie sanitarie o problematiche afferenti eventuali dipendenze e dichiarazioni circa la compatibilità con l'attività per il lavoro di pubblica utilità;
   f) impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato, ovvero la possibilità di svolgere un percorso di mediazione penale con la vittima;
   g) autocertificazione dell'interessato ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non aver presentato analoga richiesta già accolta presso altra Autorità Giudiziaria;
   h) disponibilità di un ente convenzionato ad accogliere il richiedente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

2. Dopo aver protocollato la richiesta di elaborazione di programma di trattamento l'UDEPE rilascia all'interessato attestazione della sua presentazione, con l'indicazione dei tempi necessari per gli interventi di competenza. Nondimeno, al fine di documentare al giudice la presentazione della richiesta di elaborazione del programma di trattamento, sarà sufficiente inoltrare al Tribunale la PEC che la contiene già trasmessa all'Ufficio EPE.

3. Il Giudice, se non dichiara l'istanza inammissibile, fissa o rinvia l'*udienza per la valutazione del programma di trattamento* lasciando un termine non inferiore a 4 mesi, al fine di consentire all'UDEPE la stesura del programma in tempo utile per la predetta udienza.

M_DG.Tribunale di CHIETI - Prot. 04/05/2023.0001150.E

4. Ricevuta la comunicazione della fissazione dell'udienza di cui al punto che precede, l'UDEPE prende contatti con l'utente istante per l'avvio degli interventi di competenza, elabora la proposta di programma di trattamento e la trasmette al Tribunale ed al difensore con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per l'udienza. Insieme con il programma di trattamento è comunicata la relazione d'indagine socio familiare. Tra gli impegni previsti nel programma viene concordato il monte ore settimanale di LPU da svolgere presso l'Ente convenzionato, salva ogni diversa ed ulteriore valutazione del giudice.

5. All'esito dell'udienza di cui al punto 3 il giudice, ove non rigetti l'istanza e salve eventuali integrazioni e modifiche del programma di trattamento *ex* art. 464 *quater* comma 4 c.p.p., determina la durata della MAP nell'ordinanza di ammissione, tenendo conto del monte ore complessivo dei lavori di PU e dell'orario settimanale previsto per il loro svolgimento, e fissa l'udienza per la verifica almeno 30 giorni dopo il termine fissato per la conclusione del programma, onde consentire all'UDEPE di redigere la relazione finale. Se l'imputato è ammesso alla MAP, anche in caso di impugnazione dell'ordinanza ammissiva, è tenuto ed è invitato a sottoscrivere entro il termine di 15 giorni il verbale di sottoposizione alla messa alla prova presso l'UDEPE di Pescara, che ne invia immediatamente copia al Giudice e alla Procura. A quel punto l'UDEPE invia la comunicazione di avvio della messa alla prova anche all'Ente/associazione presso il quale l'imputato svolgerà il Lavoro di Pubblica Utilità, con l'invito a fornire riscontro sull'effettivo inizio.

6. Durante lo svolgimento della messa alla prova l'UDEPE riceve le eventuali segnalazioni dell'ente interessato e comunica al giudice ogni sopravvenienza che risulti incompatibile con il programma approvato, richiedendo le eventuali autorizzazioni o modifiche che si rendano necessarie. In caso di variazioni di domicilio o di lavoro o di sopravvenuta indisponibilità dell'Ente convenzionato l'UDEPE individua il diverso ente che si renda necessario per completare i lavori di P.U. e ne acquisisce la disponibilità, anche sollecitando l'iniziativa dell'interessato o del suo difensore.

7. Al termine della messa alla prova l'UDEPE redige la relazione finale, corredata dalla relazione pervenuta dall'ente coinvolto e dalla verifica delle ore di lavoro di pubblica utilità effettuate. Eventuali relazioni intermedie saranno trasmesse solo nel caso di gravi e reiterate trasgressioni del programma o per altre sopravvenienze che richiedano valutazioni o provvedimenti del giudice.

8. All'esito dell'*udienza di valutazione dell'esito della MAP* il provvedimento definitorio sarà comunicato all'UDEPE a cura della cancelleria, al fine dell'aggiornamento della banca dati del Sistema Informativo Interforze.

Chieti, 30 marzo 2023.

Il Direttore Reggente dell'UDEPE
dr.ssa Elena Paradiso

Il magistrato referente del Tribunale di Chieti
dr. Luca De Ninis

Il Presidente del Tribunale di Chieti
dr. Guido Campli